



S
 Sentenza n.° 569/20
 Deposita il 27 APR 2020
 Ripartita n.° 431/20
 Consig. n.° 3157/20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nella persona della dr. Carmela Benigno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.5744 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2018 avente ad oggetto: restituzione somme

TRA

[redacted] Franco ([redacted]), rapp.to e difeso dall' avv. Pierluigi Telese, in virtù di mandato in atti ed elett.te dom.to presso il loro studio in Ercolano, alla via Panoramica n. 60;

ATTORE

CONTRO

[redacted] spa, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. [redacted], in virtù di mandato in atti ed elett.te dom.ta presso il suo studio [redacted] n. 15;

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa

**CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
 E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Questo giudicante ritiene che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificatamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.civ.n.n.8767/2011;24542/2009).

Il Giudice di Pace
dr.Carmela Benigno

Va in questa sede confermata l'ordinanza, resa fuori udienza con cui veniva dichiarata la competenza per territorio e per valore dell'istituto giudiziario.

I documenti in atti provano l'interesse ad agire ed a resistere in giudizio, quindi va dichiarata provata la legittimazione attiva e passiva dei soggetti del presente giudizio.

L'attore deduceva di avere concluso in data 09.11.2011, un contratto di mutuo contrassegnato con il n.32267 con la soc. convenuta per l'importo complessivo di euro 44.880,00 da restituire mediante cessione pro solvendo in 120 rate mensili dell'importo di euro 374,00 ciascuna.

Evidenziava altresì che nonostante il detto contratto fosse stato estinto anticipatamente, (segnatamente alla 48ª rata) prima della sua naturale scadenza, non aveva ottenuto il rimborso parziale degli oneri relativi alle rate residue come dallo stesso già versati. Chiedeva pertanto la restituzione della somma complessiva di euro 3.135,57 a titolo di commissioni, intermediazione, provvigioni, ratei assicurativi non goduti, al cui pagamento andava condannata la società convenuta, previa di dichiarazione di nullità delle clausole che prevedono la non rimborsabilità degli importi richiesti. Con vittoria di spese ed onorari. Con comparsa di costituzione e risposta, la Banca, contestava la domanda sotto ogni profilo, chiedendone il rigetto.

Invero la ripetizione anticipata del finanziamento da parte del consumatore è regolata dall'art.125 sexies del TUB che stabilisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per un importo pari agli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del contratto.

Consegue che contrariamente a quanto sostenuto dalla società convenuta, il soggetto legittimato passivo alla restituzione di quanto richiesto dall'attore è proprio l'Istituto Credito qui convenuto.

Invero nel contratto di mutuo sottoscritto dall'attore la società convenuta assume la veste di "delegataria" o "mandante". A tale proposito va evidenziato che: *"il mandato a riscuotere un credito attribuisce al mandatario la legittimazione ad agire per la riscossione, ma non gli trasferisce la titolarità del diritto, neppure quando il mandato sia conferito nel suo esclusivo interesse e solo il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare anche di una legittimazione processuale peraltro non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato"*.

(Cass.civ.N.314/2002; Cass.Civ.n.652/1994.)

In tal senso si è anche espresso molteplici volte l'ABF (ex multis, decisione n.1417/15)
Non può revocarsi in dubbio invece che ai sensi dell'art.1703 c.c.(norma regolatrice del contratto di mandato), la mandataria si è obbligata a compiere atti giuridici relativi al contratto di finanziamento per conto di [REDACTED] i cui effetti ricadono nella sfera giuridica di quest'ultima.

Passando ad esaminare il merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione, nel senso che va accordata tutela alla pretesa attorea di vedersi riconosciuto il diritto alla ripetizione degli oneri accessori trattenuti all'accensione del prestito, ricompresi nelle rate residue e non maturate.

Come già evidenziato la fattispecie in esame e cioè l'estinzione anticipata del finanziamento è regolata dall'art.125 del TUB, il quale stabilisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per un importo pari agli interessi ad ai costi dovuti per la vita residua del contratto.Tale norma va interpretata alla luce delle comunicazioni della Banca d'Italia che richiedono l'applicazione dei principi di trasparenza e buona fede ed impongono all'intermediario, in sede di estinzione anticipata del prestito, di rimborsare la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente ma soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. costi recurring). Ne deriva in primo luogo che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., sono da considerarsi nulle, per contrarietà a norme imperative, quelle clausole contrattuali che stabiliscono la non rimborsabilità *tout court* delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente in caso di estinzione anticipata del mutuo, anche a prescindere dalla eventuale specifica approvazione scritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (tra le tante, ABF – Collegio di Milano, decisioni n. 1679/13; n. 3923/12; n. 2349/12; n. 776/12; n. 702/12; Collegio di Napoli, decisioni n. 1504/13; n. 1328/13).Anche la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10.11.2009 ha precisato che in caso di estinzione anticipata....."l'intermediario dovrà restituire nel caso in cui tutti gli oneri siano stati pagati anticipatamente dal consumatore la relativa quota non maturata....

In ordine al quantum è opportuno fare ricorso al criterio adottato dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario che con la decisione n. 6167/ 2014 ha stabilito il c.d. criterio *pro rata temporis*(ossia in proporzione al tempo che rimane tra l'estinzione anticipata e la scadenza naturale del contratto, dividendo l'importo massimo



per il numero di rate del finanziamento e moltiplicando per il numero di rate residue). Pertanto sulla scorta della documentazione in atti e del criterio pro rata temporis, così come richiesto, all'attore andrà riconosciuto l'importo di euro 1.884,96 a titolo di oneri di commissioni di intermediazione che si ottiene dividendo l'importo massimo per il numero di rate del finanziamento e moltiplicando per il numero delle rate residue ($3.141,60$ costo complessivo di intermediazione / 120 rate = $26,18$ (costo dovuto per ogni rata) $\times 72$ rate residue, pari ad un totale di euro 1.884,96. Va, riconosciuto altresì il diritto alla restituzione della somma di euro 967,68 per commissioni di attivazione , che calcolate col metodo pro rata temporis , euro 1.612,68 (costo della commissione / $120 = 13,44 \times 72$ rate residue), pari ad euro 967,68. Va inoltre liquidato all'attore l'importo di euro 282,71 a titolo di commissioni di gestione che calcolato col metodo pro rata temporis , pari ad euro $1.386,32 / 120$ (numero rate)= $831,60 - 548,89$ già rimborsato / 72 (rate residue) = totale 282,71. In definitiva all'attore andrà corrisposto l'importo complessivo di euro 3.135,35 oltre interessi legali dalla costituzione in mora.

Tutte le altre questioni rimangono assorbite nella presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenendo conto della novità della materia e della sua complessità .

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore , dott.ssa Carmela Benigno , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti, così decide:

- 1)Dichiara la propria competenza per territorio e per valore;
- 2)Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per lo effetto :
- 3)Condanna [] spa , in persona del legale rapp.te p.t., alla **restituzione dell'importo di euro 3.135,35, in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla costituzione in mora;**
- 4)Condanna [] spa, in persona del legale rapp.te, pt, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.150,00 di cui euro 125,00 per spese, in favore dell'attore, oltre rimb. forf. IVA e CAP, con attribuzione al legale di parte attrice;

Così deciso in Nocera Inferiore il 15.12.2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 27 APR. 2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Cira []

Il Giudice di Pace
(dr. Carmela Benigno)

Il Giudice di Pace
dr. Carmela Benigno